

- qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il secondo motivo, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che si ingiunga al Tribunale di limitare il suo esame alle questioni in fatto e in diritto affrontate nella decisione della commissione di ricorso. Qualora il Tribunale concludesse che non può confermare la decisione della commissione di ricorso laddove le pubblicazioni su internet sono considerate isolatamente, allora la ricorrente chiede al Tribunale di rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso per un ulteriore esame sul punto se, alla luce degli elementi forniti, le divulgazioni di Fort Lauderdale e le divulgazioni commerciali rientrano nelle eccezioni di cui all'articolo 7 ⁽¹⁾;
- qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il terzo motivo, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 7 e che si ingiunga al Tribunale di riesaminare le prove dando la giusta importanza alla formulazione dell'articolo 7 e applicando il criterio della ponderazione delle probabilità;
- qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il quarto motivo, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che la causa sia rinviata dinanzi a un'altra Sezione del Tribunale per un ulteriore esame;
- la ricorrente chiede inoltre alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulle spese in suo favore ai sensi dell'articolo 137 e 184 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

1) Primo motivo — Violazione dell'articolo 63 del regolamento n. 6/2002

Il Tribunale ha commesso un errore nell'interpretare e nell'applicare l'articolo 63, poiché non ha annullato la decisione della commissione di ricorso in quanto ha concesso l'ammissione di nuove prove.

2) Secondo motivo — Violazione dell'articolo 61 del regolamento n. 6/2002

Il Tribunale ha violato l'articolo 61 deliberando in realtà su questioni di fatto che non erano state esaminate dalla commissione di ricorso nella sua decisione e che non erano oggetto del ricorso. In questo modo il Tribunale ha esulato dalla sua competenza di annullare o modificare la decisione della commissione di ricorso.

3) Terzo motivo — Violazione dell'articolo 7 del regolamento n. 6/2002

Il Tribunale ha violato l'articolo 7 applicando criteri errati nella valutazione delle prove. In tal modo, il Tribunale ha lasciato intendere che i criteri richiedano specifici elementi probatori, anziché applicare alle prove prodotte nel procedimento il criterio giuridico. Infine, il Tribunale ha erroneamente respinto l'argomento della ricorrente inerente a che un elemento quantitativo possa essere preso in conto al momento dell'applicazione dell'articolo 7.

4) Quarto motivo — Composizione irregolare del Tribunale (Settima Sezione)

La Settima Sezione del Tribunale sarebbe stata costituita in maniera irregolare. Il giudice Kornezov è stato nominato nel 2016 dal Tribunale della funzione pubblica al Tribunale. Tuttavia, è stato poi scoperto che la nomina del giudice Kornezov al Tribunale della funzione pubblica era viziata da un errore procedurale. Se il giudice Kornazov non fosse stato membro del Tribunale della funzione pubblica nel 2016, la sua nomina al Tribunale non sarebbe stata possibile fino al 2019. Ciò considerato, risulta evidente che anche la sua nomina al Tribunale è inficiata da un vizio di procedura. La decisione impugnata deve dunque essere annullata e la causa deve essere rinviata a un'altra sezione del Tribunale.

⁽¹⁾ Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) (regolamento n. 6/2002).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's Hertogenbosch (Paesi Bassi) il
26 giugno 2018 — IO / Inspecteur van de rijksbelastingdienst**

(Causa C-420/18)

(2018/C 319/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof 's Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: IO

Resistente: Inspecteur van de rijksbelastingdienst

Questioni pregiudiziali

Se un membro del Collegio sindacale di una fondazione, che, per le sue condizioni di lavoro e di retribuzione si trova in una posizione subordinata rispetto al Collegio, ma quanto al resto non si trova in un rapporto di subordinazione rispetto al Collegio sindacale o alla fondazione, eserciti le sue attività economiche in modo indipendente, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva [2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto].

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 4 luglio 2018 — Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-438/18)

(2018/C 319/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, qualora interpretati nel senso che, in seguito alla riferita fusione inversa, gli interessi derivanti da prestiti contratti con terzi (che sarebbero deducibili nel caso della società incorporata, in assenza di fusione), per l'acquisizione del capitale della società controllata incorporante, trasferiti per effetto della fusione, non sono più fiscalmente deducibili dagli utili della società incorporante, gli articoli 23, paragrafo 1, lettera c), del codice IRC, nella versione vigente nel 2013, e 23, paragrafo 1 e 2, lettera c), nella versione vigente nel 2014, siano compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, se l'indeducibilità degli interessi sia suscettibile di costituire un intralcio o restrizione alle operazioni di concentrazione rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/133/CE ⁽¹⁾, violando i suoi principi e obiettivi, nonché quanto disposto dall'articolo 4.
- 2) Qualora la risposta alla prima questione fosse nel senso che l'indeducibilità degli interessi in discussione è compatibile con la direttiva, se la medesima permanga nella circostanza in cui tale correzione non sia realizzata sulla base della disposizione antiabuso della direttiva (articolo 15) o della normativa nazionale che la riproduce (articolo 73, paragrafo 10, del codice IRC), bensì di altra disposizione della normativa nazionale (articolo 23 del codice IRC).

⁽¹⁾ Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU 2009, L 310, pag. 34).